

Blitz della maggioranza: competenza sui trattenimenti alle Corti d'appello

Migranti

Emendamento Fdi al decreto flussi: esautorati i giudici della sezione immigrazione

Giovanni Negri

Passa già per essere l'«emendamento Musk» quello presentato dalla relatrice Sara Kelany (Fratelli d'Italia) al decreto flussi per sottrarre alle sezioni specializzate in immigrazione la competenza a decidere sulle decisioni del questore sui trattenimenti dei migranti. Competenza che passerebbe alle Corti d'appello. A venire esautorati sarebbero proprio quegli uffici giudiziari che in questi giorni hanno di volta in volta disapplicato le norme introdotte dal Governo per favorire il rimpatrio anche attraverso il passaggio attraverso il centro di accoglienza in Albania.

Il blitz della maggioranza affida alle Corti d'appello, in composizione monocratica (escludendo quindi la necessità del collegio di tre giudi-

ci), il compito di convalidare il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento di chi richiede protezione internazionale e per la convalida delle misure adottate alternative al trattenimento come la consegna del passaporto o l'obbligo di dimora.

Per evitare la soppressione di fatto delle sezioni specializzate in immigrazione, poi, l'emendamento, presentato in commissione Affari costituzionali della Camera, ne recupera un ruolo in qualità di giudice di secondo grado rispetto alle impugnazioni presentate contro i verdetti delle Corti d'appello.

Di più. Nel medesimo emendamento trova spazio anche la sterilizzazione della sospensione del provvedimento di espulsione: si prevede infatti che anche quando i richiedenti asilo presentano impugnazione l'espulsione deve essere comunque eseguita. Con l'effetto di rendere nei fatti inapplicabile l'eventuale accoglimento da parte della magistratura delle ragioni della difesa del migrante.

Irrobustita poi, sempre per effetto degli emendamenti della relatrice, la casistica delle procedure

accelerate per la trattazione delle richieste di protezione internazionale, inserendo nella fattispecie che impone alle commissioni territoriali una risposta entro sette giorni del caso del richiedente che senza giustificato motivo è presente irregolarmente in Italia e che ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di 90 giorni.

Si stabilisce poi che le misure di accoglienza non si applicano ai richiedenti nelle medesime condizioni (presenza irregolare in Italia e presentazione della domanda di protezione internazionale oltre il termine di 90 giorni dall'ingresso in Italia). Il provvedimento deve essere assunto dal prefetto, con atto scritto e motivato che tenga conto delle vulnerabilità del richiedente. «La disposizione - si spiega - s'inquadra nella cornice dell'art. 20 della Direttiva accoglienza, che consente di non applicare le condizioni materiali di accoglienza ai richiedenti che contravvengano all'obbligo di presentazione alle autorità in un tempo ragionevole ed è comparabile all'analogo norma dell'ordinamento francese».



Anche quando i richiedenti asilo ricorrono l'espulsione deve essere comunque eseguita